

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	21
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	26
FINANZE (VI)	»	28
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	31
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	32
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	34
AGRICOLTURA (XIII)	»	40
<i>INDICE GENERALE</i>	»	41

N. B. **Sigle dei gruppi parlamentari:** Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (C. 3084 – Governo) (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
Sui lavori del Comitato	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 14 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Lino DUILIO.

La seduta comincia alle 12.50.

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (C. 3084 – Governo).

(Parere alla Commissione II).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Roberto ZACCARIA, *relatore*, osserva che il provvedimento interviene su alcuni specifici profili, ricadenti nella piena competenza del ministro della giustizia, afferenti l'immediata funzionalità del sistema giudiziario, quali la proroga delle funzioni dei magistrati onorari (articolo 1) e la nuova disciplina sui trasferimenti d'ufficio dei magistrati a sedi disagiate (articoli 2 e 3). Esso reca tuttavia, all'articolo 4, anche misure in materia di digitalizzazione dei

processi che, oltre a non risultare immediatamente operative – in quanto i loro effetti finali sono destinati a prodursi solo a seguito di appositi decreti ministeriali – coinvolgono ambiti per i quali è stata ritenuta sussistere una competenza del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il quale risulta infatti tra i firmatari del decreto-legge.

Pur in presenza di tali motivi di perplessità, ha ritenuto di non doversi discostare dal criterio valutativo, usualmente seguito dal Comitato, che riferisce il parametro dell'omogeneità alla materia trattata dal provvedimento anche se riguarda profili distinti e tra loro privi di alcun legame. In questo caso, vi è comunque un elemento « finalistico » che accomuna le disposizioni del decreto-legge. Conseguentemente propende nella proposta di parere per la sussistenza del carattere di omogeneità del provvedimento. Nondimeno segnala l'esigenza che in un prossimo futuro il Comitato svolga una riflessione volta a focalizzare criteri più analitici e maggiormente stringenti ai fini della valutazione del carattere di specificità ed omogeneità dei provvedimenti d'urgenza nonché relativamente alla sussistenza del carattere dell'immediata applicabilità delle singole disposizioni.

Infine, segnala un aspetto di particolare delicatezza, concernente l'articolo 1, comma 2. Tale disposizione invero, per come attualmente formulata, non appare conseguire gli effetti dalla stessa voluti, consistenti nella ulteriore proroga, senza alcuna soluzione di continuità, delle funzioni dei magistrati onorari in scadenza al 31 dicembre 2009; inoltre, contrariamente a quanto affermato nella relazione illustrativa, non risultano ricompresi nell'ambito soggettivo di applicazione della proroga i magistrati onorari presso i tribunali dei minorenni.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3084 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo in quanto prevede interventi sul versante degli organici e su quello della digitalizzazione dei processi che, pur non strettamente connessi tra loro, appaiono comunque unificati dalla finalità di apportare miglioramenti alla funzionalità del sistema giudiziario;

il provvedimento introduce talune discipline transitorie: in particolare, l'articolo 3 sostituisce la normativa attuale con una nuova disciplina « sia straordinaria che temporanea. La possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di procedere al trasferimento d'ufficio dei magistrati nelle sedi cosiddette « disagiate » trova un limite temporale nella data del 31 dicembre 2014, dovendosi ritenere che entro tale data verrà varata e potrà spiegare i suoi effetti concreti una modifica delle norme ordinamentali idonea a risolvere in via definitiva il problema » (così nella relazione illustrativa); l'articolo 4, comma 5, dispone un regime transitorio valido nelle more dell'emanazione di un regolamento di delegificazione, che il Governo è autorizzato ad adottare fin dal 2002;

il decreto-legge dispone, all'articolo 4, misure in materia di digitalizzazione dei

processi che, in alcuni casi, non sono immediatamente operative, in quanto gli effetti finali sono destinati a prodursi solo a seguito di appositi decreti ministeriali, da adottare entro 60 giorni dalla legge di conversione (comma 1) o dal decreto (comma 9, in cui si prevedono anche ulteriori passaggi rispetto al decreto ministeriale stesso) ovvero entro il 1° settembre 2010 (comma 3); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti;

il provvedimento reca alcune locuzioni imprecise: in particolare, l'articolo 4, ai commi 1 e 9, richiama il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, oggetto del recente decreto legislativo n. 177 del 2009, che ne prevede la ridenominazione in « DigitPA »; il comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo 4 si riferisce al « decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 », mentre sia il primo periodo della medesima disposizione sia il comma 1 fanno invece riferimento a « uno o più decreti del Ministro della giustizia »; l'articolo 4, comma 3, prevedendo che la nuova disciplina acquisti efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione di tali decreti nella « Gazzetta ufficiale », consente l'univocità del termine di decorrenza, in presenza di più decreti emanati ai sensi del comma 2, solo se si verifica una loro contestuale pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal recente « regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione » (D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170), che pure consente che taluni atti siano esentati

dalla suddetta relazione; secondo l'articolo 9, comma 3, del citato regolamento, in questi casi, « la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative », elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

l'articolo 1, comma 2 – volto a prorogare al 31 dicembre 2010 i giudici onorari ed i vice procuratori onorari « che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009 », termine di scadenza fissato dall'articolo 14 del decreto-legge n. 248 del 2007 e dall'articolo 1-bis del decreto-legge 95 del 2008, rispettivamente per « i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, nonché i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni ... il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 » e per « i giudici onorari e i vice procuratori onorari ... il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008 » – sia riformulato in modo da rendere certa ed inequivoca l'applicabilità della suddetta proroga a coloro che esercitano le funzioni al 31 dicembre 2009, atteso che il riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione (e non a quella, antecedente, dell'entrata in vigore del decreto) appare idoneo, invece, a rendere di fatto inapplicabile la proroga medesima; al riguardo si valuti anche l'opportunità di chiarire se la proroga riguarda tutti i soggetti richiamati nelle due suddette di-

sposizioni, atteso che nella sua attuale formulazione non comprende i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, che sono invece menzionati nella relazione illustrativa tra i destinatari della proroga;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 4, comma 11, si sostituisca il riferimento all'articolo 20, quinto comma, della legge 468 del 1978 con il richiamo all'articolo 34, comma 4, della legge n. 196 del 2009, che ha disposto l'integrale abrogazione della citata legge n. 468.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4, commi 1 e 2 – secondo cui le regole tecniche in materia di notificazione degli atti in via telematica vigenti alla data di entrata in vigore del decreto perdono efficacia solo a partire dal momento dell'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti – dovrebbe verificarsi l'esigenza di fare riferimento non al momento dell'adozione quanto piuttosto a quello dell'entrata in vigore di questi ultimi, anche al fine di consentire una tempistica adeguata per il passaggio dalle vecchie alle nuove regole tecniche;

all'articolo 4, comma 8 lettera d), capoverso ART. 149-bis, quarto comma – ove si prevede che, nella notifica degli atti processuali con procedure telematiche, la redazione della relata di notifica avvenga ai sensi dell'articolo 148 del codice di procedura civile – dovrebbe valutarsi l'opportunità di adeguare l'attuale disciplina riferita alla relata di notifica di cui all'articolo 148 (che prevede, ad esempio, l'indicazione del luogo di consegna dell'atto, i motivi della mancata notifica, le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario ecc.) con le nuove modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica ».

Antonino LO PRESTI, nel condividere la proposta di parere del relatore, osserva che la formulazione del comma 2 dell'articolo 1, in ragione delle valutazioni rese dal relatore, è verosimilmente da imputare ad un mero errore tecnico nella redazione dello stesso che, pur grave, richiede un intervento correttivo piuttosto puntuale.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Sui lavori del Comitato.

Lino DUILIO, *presidente*, ricollegandosi alle comunicazioni rese nella seduta del 12

novembre 2009, comunica che sarà sua cura presentare al Comitato, nel corso della prossima settimana e dunque in prossimità della scadenza del suo mandato, la versione definitiva del documento « tendenze e problemi della decretazione d'urgenza ». Ciò consentirà di aggiungere a tale ricerca le considerazioni e proposte conclusive – di cui la versione originaria del documento era volutamente priva – che conseguono ai contributi che i membri del Comitato riterranno di produrre ed agli esiti della tavola rotonda del 12 gennaio scorso.

La seduta termina alle 13.05.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	7
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 14 gennaio 2010.

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.05 alle 9.25, ha proceduto all'audizione del deputato Ignazio Abrignani in merito alla

carica da lui ricoperta di consulente dell'organo di controllo interno (SECIN) dell'AGEA, ha preso atto dell'impossibilità del deputato Giacomo Terranova di intervenire in audizione ed ha, infine, proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326 Governo (*Seguito esame e conclusione*) 8

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 gennaio 2010. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 9.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2326 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2009.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle

Commissioni I, V, VII, IX, XI, il parere favorevole con un'osservazione della XII Commissione, nonché il parere favorevole della XIV Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevole Angela Napoli per la II Commissione e Matteo Mecacci per la III Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente*, si riserva, anche a nome della presidente della II Commissione, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	9
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	11

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Mario VALDUCCI. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico, Paolo Romani.

La seduta comincia alle 9.15.

Sui lavori della Commissione.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD) ritiene che, prima che le Commissioni procedano ad avviare l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, sia necessario soffermarsi sulle modalità di organizzazione dei lavori. Sottolinea la condizione imbarazzante in cui le Commissioni si trovano nell'affrontare lo schema. Rileva infatti che il Governo ha adottato, in attuazione di una norma di delega per il recepimento di una direttiva comunitaria di contenuti assai limitati, uno schema di decreto legislativo, trasmesso al Parlamento il 18 dicembre, che reca una riforma di grande portata del

testo unico della radiotelevisione e interviene su aspetti profili estremamente delicati, quali i limiti di affollamento pubblicitario, le norme a tutela della produzione audiovisiva europea e numerosi altri. Sottolinea che la scelta del Governo comporta in primo luogo un evidente eccesso di delega, che non potrà che essere sanzionato presso le sedi competenti. In secondo luogo osserva che, a causa della condotta del Governo, il Parlamento risulta privato della possibilità di valutare una importante riforma della disciplina di un settore strategico come quello radiotelevisivo con le procedure ordinarie di esame dei progetti di legge. Richiede pertanto alle presidenze delle due Commissioni di garantire almeno un esame adeguato dello schema in oggetto. In particolare giudica indispensabile lo svolgimento di audizioni dei soggetti coinvolti, tra cui segnala i produttori, gli *internet provider*, la stessa Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. Ritiene altresì che debba essere consentito un differimento del termine per l'espressione del parere, fissato al 27 gennaio, e preannuncia che una richiesta scritta in tal

senso è stata trasmessa dal presidente del Gruppo del Partito democratico al Presidente della Camera.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rileva che la materia dell'organizzazione dei lavori relativi all'esame da parte delle Commissioni riunite dello schema di decreto legislativo in oggetto è competenza dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. In accordo con il Presidente della VII Commissione propone di fissare lo svolgimento di una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per martedì 19 gennaio alle ore 12. Ritiene che in quella sede sarà possibile individuare modalità di organizzazione dei lavori che, per un verso, assicurino alle Commissioni la possibilità di effettuare un esame approfondito, anche attraverso lo svolgimento di audizioni, e, per l'altro, tengano conto del termine per l'espressione del parere.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), ringraziando preliminarmente i Presidenti, si associa alle considerazioni svolte dal collega Gentiloni. Ritiene, infatti, che la questione fondamentale e grave posta dal provvedimento è che lo stesso possa prefigurare un eccesso di delega. Sottolinea inoltre che non si può affrontare tale questione solo fuori dal contesto parlamentare e che in ogni caso non è possibile prevedere una riforma del sistema attraverso un provvedimento come quello in esame, a conflitto di interessi aperto. Ribadisce quindi che la questione dell'eccesso di delega deve essere affrontata dal Parlamento, richiamando a sostegno della propria tesi anche le affermazioni del Presidente della Camera degli ultimi giorni relative alla necessità che il Governo non espropri il Parlamento delle proprie prerogative.

Carlo MONAI (IdV) esprime, a nome del proprio gruppo, la valutazione estremamente negativa di un utilizzo strumentale, da parte del Governo, della delega per il recepimento di una direttiva

comunitaria, al fine di attuare una riforma della disciplina del mercato radio-televisivo, che pone il Presidente del Consiglio in una condizione di evidente conflitto di interessi. Osserva che dovrebbe spettare al Parlamento decidere in merito alle questioni che la direttiva comunitaria demanda agli ordinamenti nazionali, tra cui la definizione dei limiti di affollamento pubblicitario, che sono stati invece determinati dal Governo nello schema di decreto legislativo in esame in modo da avvantaggiare alcuni operatori e svantaggiarne altri. Per queste ragioni ritiene che sullo schema di decreto legislativo in esame dovrebbe pronunciarsi anche la I Commissione (Affari costituzionali), per valutarne la legittimità costituzionale, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei limiti della norma di delega.

Luca Giorgio BARBARESCHI (Pdl) dichiara che, nonostante la propria appartenenza politica, si trova a condividere le considerazioni svolte dai colleghi che sono intervenuti. Sottolinea che lo schema di decreto legislativo in esame provocherà conseguenze devastanti per il settore italiano di produzione dei contenuti e nella sostanza porterà allo smantellamento dell'industria dell'audiovisivo italiana, con l'effetto di determinare esuberanti nell'ordine di 100-150 mila unità. Ritiene che tale politica sia del tutto incomprensibile, a maggior ragione se confrontata con quella che stanno adottando gli altri Paesi europei, i quali hanno posto in essere misure molto incisive a difesa della propria produzione audiovisiva nazionale. Osserva che per effetto di tutto questo si perverrà ad una situazione in cui in Italia saranno trasmessi soltanto prodotti audiovisivi stranieri, con evidenti conseguenze estremamente negative sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo culturale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che gli interventi prima dello svolgimento delle relazioni dovrebbero riferirsi esclusivamente all'ordine dei lavori, dal momento che considerazioni di merito po-

tranno essere svolte successivamente, nel corso del dibattito.

Michele Pompeo META (PD) evidenzia la differenza tra l'approccio scelto dal Governo in carica e quello seguito nella precedente legislatura, nella quale il disegno di legge comunemente indicato con il nome del ministro Gentiloni fu esaminato dalle Commissioni per oltre un anno. Al contrario si assiste in questa circostanza ad un utilizzo da parte del Governo dello strumento della delega che ne stravolge le caratteristiche e sottrae al Parlamento la possibilità di decidere in merito ad una riforma del sistema radiotelevisivo. Di fronte a questa situazione ritiene che i gruppi di opposizione non possano fare a meno di attivare tutti gli strumenti a propria disposizione. Osserva in proposito che sarebbe sicuramente giustificata la richiesta del parere Comitato per la legislazione. In ogni caso osserva che sarebbe necessario procedere già nella giornata odierna allo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, al fine di evitare che le ulteriori fasi dell'esame dello schema abbiano luogo a ridosso del termine del 27 gennaio.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ribadisce la disponibilità delle presidenze delle due Commissioni ad assicurare un esame approfondito, le cui modalità saranno determinate dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà convocato per martedì 19 gennaio alle ore 12. Ritiene altresì che sarà possibile un impegno da parte del rappresentante del Governo ad assicurare che il Governo stesso non procederà all'adozione del decreto legislativo prima dell'espressione del parere da parte delle Commissioni, anche in una data successiva al termine del 27 gennaio, purché, naturalmente, ciò non comporti un eccessivo prolungamento dei tempi, anche tenuto conto del termine ultimo per l'approvazione del decreto legislativo.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Atto n. 169.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore per la IX Commissione*, fa presente che le Commissioni VII e IX sono chiamate ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo che reca attuazione della direttiva 2007/65/CE, in materia di esercizio delle attività televisive. Il termine di recepimento della direttiva – inserita nell'Allegato B della legge comunitaria 2008 – era fissato al 19 dicembre 2009. Lo schema di decreto è stato trasmesso al Parlamento il 18 dicembre, e pertanto, poiché il termine di quaranta giorni assegnato alle Commissioni per l'espressione del parere scade successivamente al suddetto termine di recepimento, trova applicazione l'articolo 1, comma 3, della stessa legge comunitaria, che prevede una proroga di novanta giorni per l'emanazione del decreto.

La direttiva 2007/65/CE « Servizi di media audiovisivi » apporta modifiche alla direttiva 1989/552 « Televisione senza frontiere », già modificata una prima volta nel 1997. L'obiettivo della nuova direttiva è quello istituire un quadro normativo flessibile e semplificato per il sistema audiovisivo, allo scopo di adeguarlo allo sviluppo tecnologico e alla evoluzione del mercato in Europa.

In particolare, per superare alcune divergenze fra i vari Stati membri, che determinano incertezza giuridica e potrebbero ostacolare la libera circolazione di tali servizi all'interno della Comunità, si pone la necessità di facilitare la realizza-

zione di uno spazio unico dell'informazione e di applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, vale a dire ai servizi di radiodiffusione televisiva (servizi di media audiovisivi lineari), e ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari – video *on demand*).

Sulla base di questa differenziazione, la direttiva semplifica il quadro normativo per i servizi lineari, e introduce norme minime per i servizi non lineari, in particolare in materia di tutela dei minori, di prevenzione dell'odio razziale e di divieto della pubblicità clandestina. Tali servizi beneficeranno del principio del paese d'origine, essendo tenuti a rispettare esclusivamente le disposizioni giuridiche in vigore nel loro paese di stabilimento. I vantaggi di questo principio sono così estesi ai servizi non lineari, garantendo anche a questi le migliori condizioni sotto il profilo delle potenzialità commerciali.

In materia di pubblicità, la direttiva delinea il superamento di una normativa eccessivamente dettagliata, in quanto, nel nuovo contesto, gli utenti hanno ampie possibilità di scelta grazie al ricorso a nuove tecnologie, quali i videoregistratori digitali personali e l'aumento dell'offerta di canali, e possono in tal modo evitare le pause pubblicitarie.

Si prevede quindi l'abolizione del tetto orario giornaliero fissato per le inserzioni pubblicitarie e le televendite in relazione al tempo complessivo di trasmissione di un'emittente, lasciando inalterata la quantità massima di *spot* pubblicitari e di televendita consentiti in un'ora (12 minuti). Inoltre, si autorizzano le emittenti televisive a scegliere liberamente la collocazione degli *spot* all'interno dei programmi, purché non ne venga pregiudicata l'integrità.

Lo schema di decreto all'esame delle Commissioni VII e IX si compone di 20 articoli, che recano prevalentemente modifiche al Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005). Per quanto riguarda più specificamente le competenze della IX Commissione, vanno

in particolare segnalati – oltre agli articoli 1, 2, 4 e 17, che hanno carattere generale – gli articoli 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 18.

L'articolo 1 dello schema introduce il nuovo termine di « Servizi di media audiovisivi e radiofonici », che sostituisce nel titolo e nelle altre parti del decreto legislativo n. 177 del 2005 l'attuale formulazione (radiotelevisione), secondo le prescrizioni della direttiva 2007/65/CE.

L'articolo 2 – che recepisce i contenuti dell'articolo 2 nella direttiva 1989/552, come modificata dalla direttiva 2007/65 – inserisce un articolo 2-*bis* nel Testo unico, per specificare l'ambito di applicazione della nuova normativa, che riguarda i fornitori di servizi di media stabiliti in Italia e quelli che, pur stabiliti in altri paesi, si avvalgono di un collegamento terra-satellite situato in Italia ovvero di una capacità via satellite di competenza italiana.

L'articolo 3 riguarda le trasmissioni transfrontaliere. Il comma 1 sostituisce l'articolo 36 del Testo unico, che reca la disciplina in tale materia. Il nuovo testo conferma il principio di libertà di ricezione e ritrasmissione di servizi audiovisivi provenienti da altri stati della Unione europea. Viene poi previsto, in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, uno specifico potere di sospensione provvisoria della ricezione di tali servizi, quando sia rilevata la violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmettere programmi contenenti scene pornografiche o di violenza gratuita, che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, del divieto di trasmettere programmi che comunque possano nuocere allo sviluppo dei minorenni – salvo che vengano trasmessi con modalità che ne escludano normalmente la visione da parte dei minori stessi – ovvero del divieto di trasmettere programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità. I provvedimenti dell'Autorità dovranno essere adottati previa notifica alla Commissione europea ed al fornitore di servizi. Il comma 4, con riferimento ai

servizi di media a richiesta, prevede che l'Autorità possa adottare analoghi provvedimenti di sospensione per ragioni di ordine pubblico, di tutela della salute pubblica, di pubblica sicurezza o di tutela dei consumatori. Va ancora segnalato il comma 8, che prevede la possibilità – in caso di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi – di sospensione della ricezione di servizi audiovisivi che, pur non soggetti alla giurisdizione di Stati dell'Unione europea, vengano ricevuti dal pubblico italiano.

L'articolo 4 dello schema di decreto reca le definizioni. Va segnalata, in particolare, la lettera *a)*, che illustra la nozione di servizio di media audiovisivo, che ricomprende tutti i servizi, anche veicolati mediante siti internet, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere incidentale.

L'articolo 5, in attuazione degli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* della direttiva, sostituisce l'articolo 32 del Testo unico, in materia di garanzie degli utenti. Si stabilisce che i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, offrano ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni: il nome del fornitore di servizi di media; l'indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media; gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente; il recapito dei competenti organismi di regolamentazione o di vigilanza.

L'articolo 7, recependo l'articolo 3-*undecies* della direttiva, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce un elenco di eventi di particolare rilevanza sociale, dei quali deve essere assicurata la diffusione in chiaro. L'elenco viene comunicato alla Commissione europea, che verifica la compatibilità delle misure adottate con il diritto comunitario.

L'articolo 10, al comma 1, interviene sul titolo del Capo IV del Titolo IV del Testo unico, « Disposizioni sulla pubbli-

cità » che viene modificato in « Disposizioni sulla pubblicità, le sponsorizzazioni e l'inserimento di prodotti ». Il comma 2 inserisce nel Testo unico un articolo aggiuntivo 36-*bis*, « Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche ». L'articolo reca attuazione dell'articolo 3-*sexies* della direttiva 89/552/CEE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE. A tal fine, l'articolo 36-*bis* riproduce le prescrizioni contenute nel citato articolo 3-*sexies*, con alcune integrazioni. Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dagli operatori soggetti alla giurisdizione italiana devono essere prontamente riconoscibili come tali. Sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte, nonché le tecniche subliminali. Norme particolarmente restrittive sono previste per le comunicazioni relative a prodotti sanitari e bevande alcoliche. Per le sigarette e i prodotti del tabacco, il divieto già previsto viene esteso anche alle forme di comunicazione indiretta mediante utilizzo di nomi, marchi o simboli di aziende la cui attività principale consista nella produzione dei suddetti prodotti, ove tale utilizzo sia finalizzato alla pubblicità dei prodotti stessi.

L'articolo 11 sostituisce l'articolo 37 del Testo unico, in materia di interruzioni pubblicitarie. Le principali modifiche sono contenute al comma 4, che modifica il contenuto della norma vigente in relazione alla interruzione di trasmissioni di notiziari, lungometraggi o film per la televisione. Secondo il nuovo testo, l'inserimento di pubblicità o televendite può avvenire una sola volta ogni trenta minuti, laddove il vigente articolo 37 prevede, se la durata programmata è superiore a quarantacinque minuti, una sola interruzione nell'arco dei quarantacinque minuti.

L'articolo 12 interviene in tema di limiti di affollamento pubblicitario sulle emittenti televisive e radiofoniche, sostituendo l'articolo 38 del Testo unico. Molte delle disposizioni vigenti vengono peraltro riprodotte anche nel testo riformulato.

Il comma 1 conferma i limiti massimi dei messaggi pubblicitari consentiti alla

concessionaria del servizio pubblico: il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione, e il 12 per cento ogni ora. Le eventuali eccedenze, nel limite massimo del 2 per cento, vengono recuperate nell'ora successiva o in quella antecedente.

Anche il comma 2, con riferimento alle emittenti diverse dalla concessionaria del servizio pubblico, e operanti in ambito nazionale, conferma i limiti vigenti per i messaggi pubblicitari: 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione, e 18 per cento per ogni ora.

Il comma 3 riproduce sostanzialmente il contenuto del vigente comma 6, che prevede, per le emittenti nazionali diverse dalla concessionaria del servizio pubblico, un ampliamento dei limiti per le trasmissioni riservate alla pubblicità, qualora comprendano forme di pubblicità diverse dagli *spot*, quali le telepromozioni: il limite massimo viene portato in questo caso al 20 per cento della programmazione quotidiana, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario fissati dal comma 2. Lo spazio riservato alle telepromozioni non può comunque superare un'ora e 12 minuti nel corso della giornata. Il comma 4 fissa un ulteriore limite, stabilendo che il rapporto fra *spot* pubblicitari e *spot* di televendita non possa eccedere il 20 per cento nell'arco di un'ora. Tale norma riproduce il disposto dell'articolo 18 della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE.

Il comma 5 reca una disposizione nuova rispetto a quanto previsto dall'articolo 38, prevedendo una graduale riduzione della trasmissione dei *spot* pubblicitari per le emittenti a pagamento, e differenziandone quindi la disciplina rispetto a quella dettata per le altre emittenti. Il limite massimo di affollamento pubblicitario per ogni ora viene fissato: al 16 per cento per il 2010, al 14 per cento per il 2011, al 12 per cento per il 2012.

I commi 6, 7 e 8 recano i limiti per la programmazione di messaggi pubblicitari sulle emittenti radiofoniche.

Va segnalato il comma 12, il quale dispone che vengono sottratti ai limiti

previsti dall'articolo 12 i messaggi facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da dalle emittenti pubbliche e private. Tale deroga, già prevista dal comma 12 del vigente articolo 38, viene estesa anche ai brevi messaggi pubblicitari che rappresentano anteprime di opere cinematografiche di nazionalità europea.

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 39 del Testo unico, in materia di sponsorizzazioni, estendendo i criteri stabiliti per le trasmissioni televisive anche ai servizi di media audiovisivi. Tali criteri vengono indicati al comma 1, e riproducono quelli già previsti dal vigente articolo 39: contenuti e la programmazione di trasmissioni sponsorizzate non possono essere influenzati dallo sponsor fino a ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei fornitori di servizi di media e o della concessionaria di servizio pubblico nei confronti delle trasmissioni; le trasmissioni sponsorizzate devono essere riconoscibili come tali, indicando il nome dello sponsor all'inizio o al termine del programma; le trasmissioni sponsorizzate non devono stimolare all'acquisto dei prodotti o servizi dello sponsor stesso. Il comma 2 dispone il divieto di sponsorizzazione da parte di soggetti la cui attività consista nella produzione o vendita di sigarette, prodotti del tabacco o superalcolici.

Il comma 6, innovando rispetto al vigente articolo 39, vieta di mostrare il logo di una sponsorizzazione durante programmi per bambini o religiosi e documentari.

L'articolo 14 interviene sull'articolo 40 del Testo unico, che prevede specifici divieti in materia di televendite, introducendo il comma 2-*bis*, il quale prevede che i tempi riservati alle televendite non sono considerati ai fini del computo dei limiti di affollamento indicati dall'articolo 38, come sostituito dall'articolo 12 dello schema in esame. Tali spazi devono essere identificati

come tali mediante strumenti ottici e acustici, e non possono avere durata inferiore a quindici minuti consecutivi.

L'articolo 17 reca la disciplina di coordinamento con la normativa vigente.

L'articolo 18, infine, prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Ministero e l'Autorità provvedano ad un allineamento dei titoli abilitativi già rilasciati secondo il regolamento della radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, alla nuova disciplina dettata dal decreto stesso.

Giorgio LAINATI (Pdl), *relatore per la VII Commissione*, riferendosi alle parti del provvedimento di competenza della VII Commissione, ricorda innanzitutto che l'articolo 6 inserisce nel Testo unico della radiotelevisione – e precisamente nel Capo I – Diritto di rettifica – del Titolo IV – Norme a tutela dell'utente – l'articolo 32-*bis*, concernente la protezione del diritto d'autore.

Sottolinea che il comma 1 dell'articolo 32-*bis* stabilisce che le disposizioni del testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti enunciati dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 29/2001/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e che è assicurato, in particolare, il pieno rispetto dell'articolo 78-*ter* della legge n. 633 del 1941, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi. In proposito, ricorda che per piattaforma televisiva deve intendersi la specifica modalità tecnologica con la quale un determinato operatore fornisce servizi televisivi: digitale terrestre, digitale satellitare, televisione via internet (IPTV-Internet Protocol Television).

In particolare, segnala che l'articolo 78-*ter* della legge n. 633 del 1941 – introdotto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2003 – stabilisce che il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare per cinquanta anni dalla fissazione, con riferimento all'originale e alle copie delle sue realizzazioni, del diritto esclusivo di autorizzarne: la

riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte; la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita; il noleggio ed il prestito; la messa a disposizione del pubblico, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Aggiunge che il comma 2 dell'articolo 32-*bis* dispone l'obbligo per i fornitori di servizi di media audiovisivi, la cui definizione è contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo di operare nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in particolare: trasmettendo le opere cinematografiche secondo i termini temporali e le condizioni concordate con i titolari dei diritti; astenendosi dal trasmettere, ritrasmettere o mettere comunque a disposizione degli utenti – su qualsiasi piattaforma (digitale, satellitare, IPTV) e qualunque sia la tipologia di servizio offerto – programmi o parti di essi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, senza il consenso dei titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca, di cui al successivo articolo 8 dello schema di decreto.

Ricorda che la relazione illustrativa dello schema di decreto individua in ciò l'attuazione dell'articolo 3-*quinquies* della direttiva, il quale prevede che gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti.

Il comma 3 demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'emanazione delle disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al medesimo articolo 32-*bis*.

Precisa che l'articolo 8 del provvedimento inserisce nel Testo unico della radiotelevisione – e precisamente nel Capo I – diritto di rettifica – del Titolo IV – Norme a tutela dell'utente – l'articolo 32-*quater*, allo scopo di disciplinare la trasmissione da parte di un'emittente, anche analogica, di estratti di eventi di

grande interesse pubblico già trasmessi in via esclusiva da un'altra emittente, anche analogica.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 32-*quater* affida la definizione delle modalità di realizzazione dei brevi estratti di cronaca ad un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. Non è previsto un termine entro il quale procedere a tale adempimento.

Ai sensi del comma 2, il provvedimento in questione dovrà prevedere: la libertà di scelta degli estratti da trasmettere (lettera *a*)); l'obbligo di indicarne la fonte (lettera *b*)); garanzie per l'accesso (da parte delle emittenti interessate) a condizioni eque e non discriminatorie (lettera *c*)); l'utilizzazione degli estratti solo per notiziari di carattere generale e non aventi carattere di intrattenimento (lettera *d*)); la possibilità di accesso e realizzazione di estratti da parte dei fornitori di servizi a richiesta solo nel caso in cui il programma sia trasmesso anche in differita (lettera *e*)); l'adeguatezza del compenso pattuito per la cessione che non può eccedere i costi sostenuti dall'emittente per la fornitura del servizio (lettera *g*)). Dovranno, inoltre, essere fissati la lunghezza massima degli estratti ed i limiti di tempo riservati alla loro trasmissione (lettera *f*)).

La disciplina sopra esposta costituisce attuazione dell'articolo 3-*duodecies* della Direttiva 89/552/CE, introdotto dalla Direttiva 2007/65/CE. Ai sensi di quest'ultimo, gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, ogni emittente stabilita nella Comunità abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione. Posto tale principio generale, l'articolo specifica alcuni criteri attuativi che sono riprodotti, in linea di massima, nell'articolo in commento.

Evidenzi che l'articolo 9 reca disposizioni in materia di tutela dei minori: in particolare, il comma 1 sostituisce il titolo del Capo II del Titolo IV del Testo unico della radiotelevisione, aggiornandolo in

Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione audiovisiva (e non più meramente «programmazione televisiva»), mentre il comma 2 novella l'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005.

Il comma 1 dell'articolo 34 riformulato vieta le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione: possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori; presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata, ovvero pornografiche.

Sono fatte salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato – incluse quelle di cui al comma 5 – che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione tutti i contenuti richiamati al comma 3.

Rispetto alla normativa vigente una novità è rappresentata dalla previsione del sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato, che è adottato da ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi o di servizi ad accesso condizionato, sulla base dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori e approvati con decreto ministeriale secondo le modalità e nei termini ivi indicati.

Il comma 2 dell'articolo 34 riformulato stabilisce che le trasmissioni delle emittenti televisive e radiofoniche non contengono programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che non siano adottati accorgimenti tecnici – quali la scelta dell'ora di trasmissione – idonei ad escludere che i minori possano assistervi. In caso di trasmissione, sia in chiaro che a pagamento, i programmi devono essere preceduti da una avvertenza acustica, ovvero devono essere identificati, all'inizio della trasmissione, mediante un simbolo visivo.

Segnala inoltre che il comma 3 dell'articolo 34 novellato impone – fermo restando il rispetto delle norme dell'Unione europea a tutela dei minori e di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 34 e dagli artt. 3, 32, comma 2, e

36-bis del testo unico, come modificati dallo schema di decreto legislativo in esame – il divieto di trasmettere, nella fascia oraria tra le 7 e le 23 (su tutte le piattaforme) i film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto, nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1, ivi compresi quelli forniti a richiesta e a pagamento.

Il comma 4 dell'articolo 34 riformulato conferma il divieto – già sancito dall'articolo 34, comma 2, del testo unico vigente – di trasmettere, integralmente o parzialmente, nella fascia oraria tra le 7 e le 22,30, film vietati ai minori di anni quattordici. Il comma 4 specifica, in particolare, che il divieto si applica anche alle trasmissioni fornite a richiesta e a pagamento.

Il comma 5 dell'articolo novellato demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'adozione – mediante procedure di co-regolamentazione – della disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, con l'introduzione anche di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, sulla base di criteri generali contenuti nello stesso comma. Ai sensi del comma 11 tale disciplina dovrà essere adottata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e, entro trenta giorni dall'adozione, i fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi devono conformarsi ad essa, secondo quanto ivi specificamente previsto.

I successivi commi da 6 a 10 riproducono disposizioni già sostanzialmente contenute nei commi da 3 a 7 dell'articolo 34 del Testo unico.

In particolare, i commi 6 e 7 dell'articolo riformulato specificano l'estensione alle emittenti televisive analogiche dell'obbligo di osservare la disciplina contenuta nel Codice di autoregolamentazione media e minori, nonché le specifiche misure a

tutela dei minori relativamente alla fascia oraria dalle 16 alle 19 e ai programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riferimento ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva. Si conferma, inoltre, che le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico (ex articolo 17, comma 3, L. 400/1988), previo parere della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Ricorda che il comma 8 stabilisce che l'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità.

I commi 9 e 10 concernono, rispettivamente, la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo e di trasmissioni con le medesime finalità rivolte ai genitori, nonché le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, comprensive di opere cinematografiche o per la televisione, ivi incluse quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori.

Passa quindi a illustrare l'articolo 15 del provvedimento, che disciplina l'inserimento di prodotti all'interno di programmi audiovisivi (cosiddetta « product placement »), introducendo nel T.U. della radiotelevisione l'articolo 40-bis.

Il comma 1 del nuovo articolo 40-bis consente l'inserimento di prodotti in alcune categorie di programmi (opere cinematografiche, film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, programmi di intrattenimento leggero), ad esclusione di quelli destinati ai bambini; specifica, inoltre, che tale forma di comunicazione può dar luogo alla corresponsione di un compenso monetario o alla fornitura gratuita di beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi.

Il comma 2 indica i requisiti dei programmi che possono ospitare « product

placement»: il loro contenuto non deve compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore dei servizi di media; non devono incoraggiare direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi; non devono dare indebito rilievo ai prodotti in questione.

Il comma 3 prescrive l'adeguata informazione degli utenti (all'inizio ed alla fine della trasmissione e dopo le interruzioni pubblicitarie) nel caso di programmi prodotti o commissionati dal fornitore di servizi.

Il comma 4 esclude dal « product placement » sigarette, prodotti a base di tabacco, prodotti di imprese operanti principalmente nel settore del tabacco, medicinali e cure che necessitano di prescrizione.

Il comma 5 prescrive che i soggetti interessati adottino la disciplina applicativa dei contenuti dell'articolo attraverso procedure di autoregolamentazione da comunicare all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il comma 6 dispone l'applicazione delle nuove disposizioni solo ai programmi prodotti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in commento.

Specifica che l'articolo 16 disciplina le modalità di promozione della distribuzione e produzione delle opere europee (per la definizione, si veda articolo 4, comma 1, lettera *cc*), dello schema di decreto legislativo) da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non (le definizioni sono recate dall'articolo 4, comma 1, lettere *a*), *b*), *i*) ed *m*) dello schema di decreto legislativo) e prevede l'adozione di successivi provvedimenti applicativi.

A tal fine, esso sostituisce l'articolo 44 del TU della radiotelevisione e ripropone, in particolare ai commi 2 e 7, alcuni contenuti dell'articolo 6 del medesimo TU che, unitamente al primo, regola la materia.

Il comma 1 vincola i fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non, a favorire lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea; pertanto,

si estende ciò che era già previsto per le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi (articolo 6 TU).

Il comma 2 stabilisce che le emittenti televisive riservano alla diffusione delle opere europee la maggior parte dei tempi di trasmissione, escludendo dal computo notiziari, pubblicità, televendite, manifestazioni sportive, giochi, servizi di teletext. Rispetto al testo attuale dell'articolo 6 del TU, i dibattiti non sono esclusi dal computo dei tempi di trasmissione.

Il comma 3 stabilisce gli obblighi di investimento delle emittenti televisive in produzione, finanziamento ed acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. In particolare, deve essere riservato ai fini indicati il 10 per cento degli introiti netti annui delle emittenti (per il cui computo vengono recate puntuali indicazioni, identiche a quelle già previste dal testo vigente dell'articolo 44 del TU). Nell'ambito di tale quota, uno spazio adeguato deve essere riservato a produzioni recenti (ossia, a quelle diffuse entro cinque anni dalla produzione) incluse le opere cinematografiche di « espressione originale italiana », a prescindere dal luogo di produzione.

Ricorda che la determinazione dei criteri per qualificare le opere cinematografiche « di espressione originale italiana » e l'indicazione delle quote percentuali di investimenti da riservare a queste ultime viene affidata ad un decreto di natura non regolamentare, risultante dal concerto dei Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali, da emanare entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 4 prevede che i fornitori di servizi di media a richiesta (video on demand) soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione e l'accesso alle opere europee gradualmente, secondo criteri da definire con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottare entro 3 mesi.

Il comma 5 esclude dagli obblighi di promozione delle opere europee le emittenti televisive, anche analogiche, operanti in ambito locale (per la definizione, si veda

articolo 4, comma 1, lettera z), dello schema di decreto). Rispetto al testo vigente (articolo 44, comma 9, TU), sono, però, previste alcune eccezioni.

Il comma 6 assegna all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione di una disciplina di dettaglio sostitutiva di quella esistente, in coerenza con le nuove disposizioni e con i principi dell'articolo 3-*decies* della Direttiva 89/552/CE. In particolare, come previsto dall'articolo 3-*decies* citato, si specifica che, nel caso dei servizi a richiesta, la promozione di opere europee può riguardare il contributo finanziario alla produzione delle opere e all'acquisizione di diritti su esse, ovvero anche la percentuale di opere inserite in catalogo ed il rilievo ad esse attribuito.

Si richiama, inoltre, l'articolo 40-*bis* del TU, introdotto dallo schema di decreto in esame (si veda articolo 15), che riguarda l'inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche, film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi.

Il comma 7 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la verifica, su base annuale, dei vincoli introdotti dall'articolo; essa sarà effettuata in ragione delle comunicazioni trasmesse dagli interessati. A tal fine l'Autorità predispone un regolamento recante criteri per la concessione di eventuali deroghe a fornitori di servizi di media audiovisivi (in particolare, sono contemplati i seguenti casi: assenza di utili nell'ultimo biennio; esiguità della quota di mercato coperta con pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e provvidenze; natura di canali tematici).

Sottolinea che il regolamento in questione (per il quale non è indicato un termine di adozione) provvede anche a definire le modalità di comunicazione del rispetto degli obblighi fissati, tenendo conto dei principi di riservatezza posti dalla legge, nonché le sanzioni applicabili in caso di inadempimento. Per tali aspetti, non si riscontrano sostanziali differenze rispetto al testo vigente.

Ricorda che la Direttiva 2007/65 tratta in particolare la promozione e distribuzione delle opere europee ai punti 48, 50,

51 dei «considerando»; all'articolo 1, comma 7), che introduce nella direttiva 89/552/CE il nuovo articolo 3-*quinquies*; all'articolo 1, comma 8), che introduce il nuovo articolo 3-*decies*.

Riassume, di seguito, i contenuti dei riferimenti citati: come previsto per i servizi lineari, anche i servizi di media a richiesta devono favorire produzione e distribuzione di opere europee attraverso una quota di investimento obbligatorio e/o l'inserimento di una percentuale di opere europee nei cataloghi di video a richiesta (punto 48 dei «considerando»; articolo 1, comma 8, che introduce l'articolo 3-*decies*); nell'applicare le disposizioni della Direttiva 89/552/CE relative alla diffusione di opere europee (articolo 4 della Direttiva) gli Stati membri dovrebbero favorire la diffusione di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese (punto 50 dei «considerando»); le opere cinematografiche devono essere trasmesse nei tempi concordati tra titolari dei diritti e fornitori di servizi di media (punto 51 dei «considerando»; articolo 1, comma 7, che introduce l'articolo 3-*quinquies*).

Evidenzia che la lettera *qq*) dell'articolo 17 introduce nel Testo unico della radiotelevisione l'articolo 32-*quinquies*, che disciplina l'attività di registrazione dei telegiornali e dei giornali radio ed il diritto di rettifica, quest'ultimo in attuazione dell'articolo 23 della direttiva 89/552/CE.

Il nuovo articolo sostanzialmente riproduce l'attuale articolo 32 (Telegiornali e giornali radio-Rettifica) del Testo unico, sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in commento con un nuovo articolo recante «Disposizioni generali».

Per la disciplina dell'attività di registrazione dei telegiornali e dei giornali radio, il comma 1 prevede l'applicazione delle norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 47 del 1948, che prevedono il deposito in cancelleria di una serie di documenti. La responsabilità della registrazione è stabilita in capo ai direttori dei giornali radio e dei telegiornali.

Quanto al diritto di rettifica, (commi 2-4), l'articolo descrive le modalità con cui

richiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi, inclusa la concessionaria del servizio pubblico, ovvero all'emittente radiofonica la trasmissione di una rettifica qualora sia stata procurata – mediante diffusione di notizie contrarie a verità – una lesione degli interessi morali – quali, in particolare, l'onore e la reputazione – e materiali di una persona. Vengono, inoltre, disciplinate le modalità ed i termini entro i quali la rettifica va trasmessa, ovvero il possibile ricorso dell'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Rammenta che rispetto alla disciplina attualmente contenuta nel TU, il nuovo articolo contiene qualche integrazione (quale il riferimento particolare alla lesione dell'onore e della reputazione) e l'adeguamento della terminologia alle innovazioni introdotte dalla direttiva 2007/65/CE.

Si prevede, infine, l'abrogazione delle disposizioni procedurali previste per la rettifica dagli articoli da 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica 255 del 1992, adottato in attuazione dell'articolo 10 della legge 223 del 1990 (già abrogato dall'articolo 54 del Testo unico della radiotelevisione).

Sottolinea che la lettera *tt*) dell'articolo 17 inserisce nel TU della radiotelevisione il nuovo articolo 35-*bis* (Valori dello sport), che prescrive che le emittenti, anche analogiche, e le emittenti radiofoniche (le definizioni sono recate dall'articolo 4, comma 1, lettere *l*), *aa*) e *bb*), dello schema

di decreto legislativo), in occasione di trasmissioni di commento degli eventi sportivi, specie calcistici, rispettano un codice di autoregolamentazione, recepito con decreto interministeriale di natura regolamentare (ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 400/1988), da emanarsi previo parere parlamentare.

La disposizione in commento riproduce alla lettera il comma 6-*bis* dell'articolo 34 (concernente tutela dei minori e dei valori dello sport) del TU della radiotelevisione, a suo tempo introdotto dall'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 8/2007 per promuovere la diffusione dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario e prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. A seguito di tale disposizione, è stato adottato il codice di autoregolamentazione, recepito con decreto ministeriale 21 gennaio 2008, n. 36.

Ritiene inoltre meriti di essere ricordato, infine, che l'articolo 34 del TU citato è sostituito dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in commento al fine di adeguarne i contenuti al disposto della direttiva 2007/65/CE.

Si riserva di integrare con un'ulteriore osservazioni, tenendo conto di quanto emergerà nel corso del dibattito.

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 3014 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
--	----

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	22
AVVERTENZA	25

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 9.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti.

C. 3014 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 1° dicembre scorso, consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e

l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Accordo in esame, composto da 12 articoli, non si discosta dai numerosi altri accordi conclusi dall'Italia in materia e mira a creare un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o sono ipotizzabili in futuro investimenti italiani nel territorio della Repubblica di Panama e viceversa, favorendo in tal modo la cooperazione economica tra i due Paesi.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala la previsione di procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra gli investitori e le Parti contraenti in materia di investimenti (articolo IX) o fra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo (articolo X).

Qualora le controversie fra investitori e Parti contraenti non fossero risolvibili per via amichevole, l'investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro Internazionale per la Soluzione delle controversie in materia di investimenti previsto dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.

Per le controversie di cui all'articolo X, invece, qualora non sia possibile una composizione per via diplomatica, è previsto il ricorso ad un Tribunale Arbitrale ad hoc.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 9.20.

Decreto-legge 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

C. 3084 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2010.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene opportuno intervenire al fine di sottoporre alla Commissione ed al Governo alcune questioni che sono state già sollevate dal Consiglio superiore della magistratura nel parere espresso sul decreto legge in esame.

In primo luogo non ritiene comprensibile il limite dei 100 chilometri previsto affinché possa essere disposto il trasferimento presso le sedi disagiate. In particolare non vi sono ragioni comprensibili per la scelta di prevedere tale distanza chilometrica dalla sede di lavoro per accedere al trasferimento con gli incentivi. Potrebbe essere invece più opportuno consentire il predetto trasferimento anche a magistrati che lavorino in sedi con una distanza inferiore ai 100 chilometri prevedendo in tal caso delle indennità ridotte rispetto a quelle applicabili per distanze maggiori.

Altre perplessità avanzate dal Consiglio superiore della magistratura che meritano una riflessione sono quelle relative alle deroghe previste nel provvedimento in riferimento al divieto del passaggio da una funzione ad un'altra. Ricorda a tale proposito che il comma 1 dell'articolo 3 introduce la possibilità che il trasferimento d'ufficio possa avvenire anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all'interno di altri distretti della stessa regione. Condividendo l'introduzione di questa deroga, essendo finalizzata ad ampliare la platea dei magistrati da poter utilizzare per coprire le sedi disagiate, osserva che, proprio per raggiungere tale obiettivo, sarebbe opportuno estendere la deroga così favorendo ed agevolando il trasferimento di magistrati. Si potrebbe, ad esempio, estenderla all'interno di un medesimo distretto.

A proposito dei limiti previsti dall'ordinamento giudiziario relativamente al passaggio di funzioni si potrebbero prevedere, sempre al fine di ampliare il numero dei magistrati trasferibili, ulteriori deroghe, come, ad esempio, quello del termine quinquennale consentendo così di assegnare alle sedi requirenti scoperte, come evidenziato dal Consiglio superiore della magistratura « magistrati che, seppur svolgono funzioni giudicanti, hanno esercitato in tempo non risalente (inferiore al quinquennio) proprio la funzione requirente ».

A suo parere appare del tutto condivisibile anche il rilievo che il Consiglio superiore della magistratura ha espresso sull'individuazione dei distretti limitrofi con particolare riferimento alla circostanza che la Sicilia è limitrofa alla Sardegna mentre non vale il contrario. A tale proposito ritiene che si possano prevedere anche soluzioni diverse, come ad esempio quella di stabilire delle progressioni con indennità crescenti che consentirebbero di trasferire magistrati anche da distretti più lontani quando non sia possibile attingere da sedi più vicine.

Ritiene che la questione della copertura delle sedi disagiate nonché quella della funzionalità della giustizia non possa essere risolta se non si affronta alla radice la grave questione che la carenza di personale togato in uffici giudiziari è dovuta dalla circostanza che i magistrati non intendono andare a lavorare in determinate sedi, in quanto considerate scomode. Per risolvere tale problema si dovrebbe in primo luogo procedere ad una riforma della geografia giudiziaria razionalizzando la distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio. Rileva che tuttavia vi sono interessi localistici che influenzando fortemente le forze politiche sia di centrodestra che di centrosinistra non consentono di rivedere l'assetto dei tribunali e delle corti d'appello sul territorio. Un'altra via che si potrebbe percorrere è quella di prevedere delle articolazioni territoriali in ogni regione di organi di autogoverno della magistratura ai quali verrebbero attribuiti compiti relativi alla distribuzione sul territorio di competenza di magistrati. Ciò avverrebbe attraverso degli atti di natura amministrativa che verrebbero adottati unicamente sulla base delle reali esigenze territoriali.

Per quanto attiene alla questione della carenza di risorse finanziarie necessarie per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, ritiene che sarebbe opportuno prevedere una sorta di federalismo giudiziario in base al quale le risorse verrebbero distribuite a quegli stessi uffici giu-

diziari che attraverso la loro attività, come ad esempio le confische, hanno contribuito a reperirle.

Ribadisce l'esigenza di porre un freno alla prassi in base alla quale i magistrati scelgono in relazione alle proprie esigenze le sedi ove prestare il proprio servizio pregiudicando in tal modo l'interesse generale. A tale proposito si potrebbero pubblicare presso il Ministero degli elenchi di quei magistrati che, anche attraverso ricorsi amministrativi, non consentono il loro trasferimento in quelle sedi ove vi è un'esigenza di copertura.

Conclude sottolineando come la questione della copertura delle sedi giudiziarie e quella più generale della funzionalità della giustizia possa trovare una adeguata soluzione solo qualora vi fosse da parte di tutti ed, in particolare, dei magistrati una assunzione di responsabilità.

Mario CAVALLARO (PD) rileva come il provvedimento in esame tratti tematiche sulle quali si discute ormai da anni senza trovare una adeguata soluzione e dubita fortemente che la soluzione sia contenuta nel provvedimento medesimo. Esprime apprezzamento per lo spirito collaborativo che ha animato l'intervento dell'onorevole Contente.

Rileva con rammarico come il decreto-legge contenga, per i giudici onorari, un'ulteriore proroga delle funzioni, perfino di coloro che avrebbero dovuto cessarle nel 2009. Dopo avere ricordato il ruolo fondamentale e strutturale che viene quotidianamente svolto dai magistrati onorari, sottolinea come non sia più possibile attendere una riforma organica di questo settore e come non siano noti i principi ed i criteri informativi della riforma più volte preannunciata dal Governo. Ritiene peraltro che sia di primaria importanza anche la ridefinizione della geografia giudiziaria della magistratura onoraria.

Con riferimento alla questione delle scoperture delle sedi disagiate, ritiene opportuno abbassare la soglia dello scontro ideologico, riconsiderando anche il rapporto tra conferimento degli incarichi e

selezione della magistratura. Sottolinea in particolare come la figura del « giudice ragazzino » sia ormai un luogo comune, poiché non vi sono più « ragazzini » che fanno i magistrati. Sotto il profilo della disciplina, il decreto-legge non contiene nessuna misura convincente.

Ritiene che il tema della digitalizzazione della giustizia sia di estremo rilievo, ma che sia necessario un intervento di carattere sistematico che va ben oltre i limiti della disciplina parziale e disorganica contenuta nel provvedimento. Evidenzia quindi come la digitalizzazione attenga al più ampio tema della organizzazione della giustizia che, a suo parere, andrebbe affidata alla figura professionale del manager giudiziario.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che le norme in materia di digitalizzazione non avrebbero dovuto essere contenute nel decreto-legge in esame, in quanto coinvolge argomenti estremamente delicati che richiederebbero un approfondimento autonomo. Contesta in particolare che il Ministro della giustizia possa emanare i decreti di cui all'articolo 4 senza adeguata concertazione con gli operatori del diritto e senza tenere in adeguata considerazione l'esperienza dei tribunali dove la digitalizzazione è già attiva da anni.

Più in generale sottolinea come la decretazione d'urgenza non sia lo strumento adatto per disciplinare le materie in esame, tra l'altro sottraendo al Parlamento del tempo prezioso che potrebbe essere utilizzato per lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Con riferimento alla nuova disciplina sui trasferimento d'ufficio dei magistrati auspica che con questa non si vogliano penalizzare i giovani, mortificando i magistrati di prima nomina e trascurando il percorso formativo seguito per quattro anni da giovani magistrati che, improvvisamente, si troverebbero trasferiti in un'altra sede. Il termine di efficacia fino al 2014, inoltre, fa comprendere come si stia preparando una sorta di trasferimento di massa dei magistrati oggi vincitori di concorso e che a quella data saranno sotto-

posti alla prima verifica. Il che appare inaccettabile. La disciplina in esame inoltre darà certamente luogo ad un enorme contenzioso amministrativo. A suo parere sarebbe stato quindi preferibile percorrere strade alternative quali, ad esempio, l'ampliamento del regime dell'applicazione, la previsione di incentivi ai trasferimenti a domanda, nonché un adeguamento del tirocinio che deve essere più mirato e tale da preparare il magistrato anche alle attività di procura e più in generale a quelle che svolgerà nella sede di destinazione.

Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, non condivide l'enfasi retorica dell'intervento dell'onorevole Ferranti poiché, proprio nell'ottica di un dialogo costruttivo, non si può partire dall'assioma della perfezione del sistema attuale. Dubita infatti che gli stessi magistrati possano rimpiangere le modalità con le quali il Consiglio superiore della magistratura ha nella prassi formato le graduatorie dei vincitori di concorso, con la previsione di punteggi aggiuntivi sempre mutevoli, con conseguenti sperequazioni e strumentalizzazioni. Né sarà rimpianto il ricorso massivo dei trasferimenti a sedi disagiate, che hanno creato situazioni molto discutibili, caratterizzate anche da derive clientelari e correntizie. Condivide tuttavia la preoccupazione dell'onorevole Ferranti in relazione agli ultimi concorsi, per i quali sono in corso di completamento l'elaborazione della graduatoria e l'assegnazione alle sedi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di lunedì 18 gennaio 2010, avvertendo che saranno posti in votazione a partire dalle ore 13.30 di martedì 19 gennaio prossimo. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla

conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Atto n. 150.

SEDE REFERENTE

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.

C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007. C. 3015 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	26
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. C. 3014 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 gennaio 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 9.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.

C. 3015 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2009.

Franco NARDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Lavoro, Attività pro-

duttive, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Narducci, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. C. 3014 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2009.

Franco NARDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze e Attività produttive.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Stefani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.20.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 3014 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	28
Sui lavori della Commissione	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-marzo 2010 e del calendario dei lavori per il periodo 18 gennaio-5 febbraio 2010	30

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 9.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti.

C. 3014 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco PUGLIESE (Pdl), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3014, approvato dal Senato, recante ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e la protezione

degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.

L'Accordo in esame è volto a favorire la cooperazione economica con la Repubblica di Panama, promuovendo e proteggendo gli investimenti effettuati nel territorio di ciascuna Parte contraente da operatori dell'altra Parte, e si inquadra nell'ambito di analoghi accordi conclusi negli ultimi da molti Paesi dell'Unione europea con Paesi dell'area latino – americana.

Passa quindi ad analizzare il contenuto dell'Accordo, che si compone di 12 articoli, ed osserva come esso ricalchi sostanzialmente il modello definito in sede OCSE, generalmente seguito dall'Italia in numerosi altri accordi volti a favorire gli investimenti italiani nel Paese *partner* ed a contribuire ad una sempre migliore cooperazione economica tra i due Paesi.

L'articolo I dell'Accordo contiene alcune definizioni di termini, quali « investimento », « investitore », « guadagni » e « territorio », indispensabili per precisare gli ambiti di applicazione oggettivi e soggettivi dell'Accordo.

L'articolo II prevede che ciascuna Parte incoraggi gli investitori dell'altra Parte ad

effettuare gli investimenti sul proprio territorio, garantendo un trattamento giusto e equo agli investimenti. In tale ambito ciascuna Parte si impegna ad escludere che gli investimenti effettuati siano colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie, nonché a mantenere un quadro giuridico idoneo a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico.

L'articolo III garantisce che gli investimenti effettuati e le attività ad essi connesse godano di un trattamento reciprocamente non meno favorevole di quello riservato da ciascun Paese ai propri cittadini o a investitori di Stati terzi, fatta eccezione per i vantaggi o privilegi concessi da una Parte contraente agli investitori di Stati terzi in virtù dell'appartenenza a unioni doganali o economiche, ad un Mercato comune, ad una Zona di libero scambio, ovvero in ragione di accordi per evitare la doppia imposizione o in materia di scambi transfrontalieri.

L'articolo IV prevede restituzioni, indennizzi, compensazioni o altre forme di risarcimento per i danni subiti dagli investimenti a seguito di guerre o di altri conflitti armati, stati di emergenza, rivolte, insurrezioni o sommosse, in misura non meno favorevole di quello concesso agli investitori nazionali o a investitori di Paesi terzi, stabilendo che il pagamento dell'indennizzo sia liberamente trasferibile e sia effettuato senza indebito ritardo.

L'articolo V esclude che gli investimenti di ciascuna Parte contraente possano essere oggetto di misure, dirette o indirette, limitative della proprietà, del possesso, del controllo o del godimento, salvo che ciò non sia previsto dalla normativa vigente. In particolare si esclude che gli investimenti stessi possano essere oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni o altre misure con analogo effetto, se non per ragioni di pubblica utilità o di interesse nazionale e dietro pagamento immediato ed effettivo di un risarcimento. Tali misure di risarcimento, comprensive degli interessi calcolati secondo il tasso LIBOR, dovranno corrispondere al valore di mercato dell'investimento espropriato e dovranno essere liberamente riscuotibili e

trasferibili. Il risarcimento sarà corrisposto in una valuta convertibile e dovrà essere saldato senza ritardo e comunque entro sei mesi.

Inoltre la disposizione stabilisce il diritto, per i soggetti che dichiarino di aver subito espropri, di sottoporre il caso alle autorità giudiziarie ed amministrative competenti, e si prevede il diritto al riacquisto degli investimenti espropriati che non risultino utilizzati per il fine previsto dall'atto espropriativo.

L'articolo VI garantisce il diritto di libero trasferimento all'estero di tutti i versamenti relativi agli investimenti effettuati, nonché degli utili, interessi, profitti, remunerazioni relativi agli investimenti stessi, nonché degli indennizzi e dei risarcimenti previsti ai sensi degli articoli IV e V.

L'articolo VII prevede che i trasferimenti di cui agli articoli IV, V, VI e VIII siano effettuati in moneta liberamente convertibile, al tasso di cambio applicabile alla data della richiesta; inoltre, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la disposizione specifica che i trasferimenti sono condizionati all'adempimento delle norme fiscali vigenti e fa comunque salva l'applicazione delle disposizioni nazionali contro l'evasione e l'elusione fiscale.

L'articolo VIII prevede la surroga di diritto nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato a titolo di risarcimento, nel caso in cui una delle Parti, o una sua istituzione, abbia erogato dei pagamenti a detto soggetto, in forza di una garanzia assicurativa dalla stessa prestata contro i rischi relativi agli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte.

La norma ha, in sostanza, per quanto riguarda i profili nazionali, lo scopo di tutelare i diritti di surroga di soggetti, quali la Società assicurativa commercio estero S.p.A. (SACE), società a totale capitale pubblico, chiamati a garantire gli investimenti all'estero.

L'articolo IX definisce le modalità di composizione delle controversie tra un investitore di una parte contraente e l'altra Parte contraente, le quali dovranno essere risolte innanzitutto in via amichevole, ov-

vero secondo la procedura stabilita nell'eventuale accordo di investimento sottoscritto dall'investitore.

Nel caso in cui la controversia non sia risolta con tali modalità entro sei mesi dalla richiesta di conciliazione, il numero 3 prevede il ricorso: al Tribunale competente della Parte contraente; ad un Tribunale arbitrale *ad hoc*, in osservanza delle Regolamento arbitrale della Commissione per il diritto commerciale internazionale; al Centro internazionale per la il regolamento delle controversie relative ad investimenti. In tale contesto si specifica che le Parti non potranno trattare in via diplomatica alcuna questione concernente arbitrati o procedimenti giudiziari in corso, fino alla loro conclusione.

Le sentenze arbitrali saranno vincolanti per le Parti e non appellabili.

L'articolo X stabilisce le modalità di composizione delle controversie tra le Parti contraenti, le quali devono essere risolte innanzitutto per via diplomatica.

Ove tale composizione non avvenga entro sei mesi dalla notifica della controversia, ciascuna Parte potrà chiedere di sottoporre la controversia stessa a un Tribunale arbitrale *ad hoc*, composto da tre componenti. Anche in questo caso le decisioni del Tribunale arbitrale saranno vincolanti per le Parti e non appellabili.

L'articolo XI stabilisce che l'Accordo si applica a tutti gli investimenti realizzati prima o dopo la sua entrata in vigore, mentre non si applica alle controversie, reclami o dispute sorte precedentemente.

L'articolo XII regola l'entrata in vigore dell'Accordo, che è prevista in 10 anni, oltre i quali esso avrà durata indefinita, salvo denuncia effettuata da una delle Parti, che avrà effetto 6 mesi dopo la notifica della stessa. Per gli investimenti effettuati prima della notifica della denuncia, le disposizioni dell'Accordo resteranno in vigore per 10 anni dalla data della notifica medesima.

Sottolinea la grande importanza dell'Accordo, il quale, oltre ad estendere ulteriormente l'ambito dei trattati bilaterali stipulati dall'Italia per favorire gli investimenti esteri, si inquadra nel rino-

vato rafforzamento dei legami politici e commerciali tra la Repubblica di Panama ed il nostro Paese realizzato dal Governo, grazie in particolare alle iniziative del Ministro degli Affari esteri.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento, il quale non presenta profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea l'esigenza di procedere ad alcune audizioni sulle problematiche relative al settore assicurativo nelle regioni del Mezzogiorno, in particolare per approfondire il comportamento di alcune compagnie assicurative che stanno procedendo, in quell'area, alla chiusura di numerose agenzie ed alla drastica riduzione dei servizi assicurativi offerti, determinando gravi problemi per i consumatori, che sono spesso impossibilitati a stipulare le polizze, e ricadute negative sul piano occupazionale. A tal fine considera opportuno ascoltare i rappresentanti dell'ISVAP, dell'ANIA, di talune compagnie assicurative, nonché le associazioni di tutela dei consumatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che la proposta avanzata dal deputato Barbato potrà essere valutata dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si riunirà nella giornata odierna.

La seduta termina alle 9.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 14 gennaio 2010.

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-marzo 2010 e del calendario dei lavori per il periodo 18 gennaio-5 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo</i>)	31
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 10.35.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Nessuno chiedendo di intervenire, ribadisce l'auspicio che la Commissione possa pervenire all'approvazione del do-

cumento conclusivo entro l'ultima settimana di gennaio. A tal fine, si impegna a presentare entro la settimana successiva una nuova formulazione della proposta di documento conclusivo, che tenga conto delle osservazioni e dei rilievi emersi nel corso del dibattito. Segnala altresì l'opportunità che, sulla base degli indirizzi contenuti nel documento conclusivo, sia possibile predisporre alcuni interventi normativi, raccolti in una apposita proposta di legge, da esaminare successivamente all'approvazione del documento medesimo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del documento conclusivo ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	32
ERRATA CORRIGE	32

Giovedì 14 gennaio 2010.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-01453 Allasia: Utilizzo dei fondi strutturali europei nel campo della ricerca e sviluppo e degli investimenti innovativi.

5-01780 Mario Pepe (PD): Iniziative del Governo a favore delle imprese meridionali.

5-01819 Brandolini: Attuazione della legislazione vigente in materia di iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione.

5-02166 Pili: Realizzazione della sezione italiana del gasdotto dall'Algeria all'Italia, via Sardegna.

5-02180 Murgia: Continuità produttiva dello stabilimento della società Equipolymers sito nel comune di Ottana.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 268 del 13 gennaio, a pagina 80, riga 7, sopprimere: « C. 2655 Mura ».

A pagina 80, prima colonna, riga 11, sopprimere: « , C. 2655 Mura ».

A pagina 80, seconda colonna, riga 12, sopprimere: « , C. 2655 Mura ».

A pagina 81, prima colonna, riga 31, sopprimere: « la proposta C. 2655 Mura ed altri disposizioni per favorire la ricerca e la cooperazione fra università e piccole e medie imprese; infine ».

A pagina 86, prima colonna, riga 27, sopprimere: « La proposta di legge C. 2655 Mura contiene disposizioni volte a sostenere gli investimenti in ricerca ed innovazione per le piccole e medie imprese. A tal fine, i primi due articoli dei cinque articoli che la compongono prevedono il riconoscimento di crediti di imposta sui costi di investimento in ricerca e innovazione effettuati da piccole e medie imprese.

Per entrambi gli articoli, i crediti d'imposta sono riconosciuti: alle piccole e medie imprese che rientrano nella definizione prevista dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6

maggio 2003, con l'esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione; fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al successivo articolo 4 della proposta di legge; nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo; con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'im-

A pagina 86, seconda colonna, riga 1, sopprimere: «posta e sono indicati nella relativa dichiarazione dei redditi; a partire dagli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

In particolare, l'articolo 1 riconosce alle piccole e medie imprese un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento

complessivo sostenuto per finanziare proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico.

L'articolo 2 è finalizzato a favorire gli investimenti in laboratori di ricerca industriale effettuati dalle piccole e medie imprese tramite la concessione di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto.

L'articolo 3 prevede una delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università COM(2006)208 del 1° maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009.

L'articolo 4 della proposta di legge riguarda la copertura finanziaria.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della norma, che avviene decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-marzo 2010	34
COMITATO RISTRETTO:	
Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino	34
SEDE REFERENTE:	
Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	34
ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>)	36
ERRATA CORRIGE	35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 gennaio 2010.

**Predisposizione del programma dei lavori
per il periodo gennaio-marzo 2010.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.10 alle 10.20.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 14 gennaio 2010.

**Norme sul riconoscimento e sulla promozione del
diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.
C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle
10.20 alle 10.25.

SEDE REFERENTE

*Giovedì 14 gennaio 2010. — Presidenza
del presidente Silvano MOFFA.*

La seduta comincia alle 10.25.

**Norme sul riconoscimento e sulla promozione del
diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.
C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del
testo base).*

La Commissione prosegue l'esame dei
provvedimenti in titolo, rinviato nella se-
duta del 4 novembre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che
– in esito ai lavori, appena conclusi, del
Comitato ristretto nominato per lo svolgi-
mento dell'attività istruttoria sui provve-
dimenti in esame – è stata elaborata una

proposta di testo unificato dei progetti di legge nn. 1079, 2418 e 2610, che il relatore prospetta di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, propone pertanto di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 1079, 2418 e 2610, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone che il termine per la presentazione di

emendamenti al richiamato testo unificato, adottato come testo base, sia fissato alle ore 12 di venerdì 22 gennaio 2010.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 268*, del 13 gennaio 2010, a pagina 99, prima colonna, alla ventiseiesima riga, in luogo delle parole « e delicata; sutale aspetto » devono leggersi le parole « e delicata. Per quanto concerne la clausola di salvaguardia per i lavori usuranti, ».

ALLEGATO

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale (C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino).

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Delega al Governo per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale).

1. Al fine di attuare quanto previsto dagli articoli 4 e 35 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché per riconoscere, in armonia con gli indirizzi dell'Unione europea, il diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme finalizzate a disciplinare il diritto dei lavoratori, anche inoccupati, all'apprendimento e alla formazione, con l'obiettivo di elevare il livello educativo del capitale umano, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) affermare il diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale, in qualsiasi momento della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze della persona, come oggetto di una politica attiva del lavoro da realizzare anche attraverso le seguenti misure:

1) la promozione di *stage* da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di formazione professionale;

2) il coordinamento delle banche dati predisposte dalle scuole secondarie di secondo grado, dalle università e dai

loro consorzi, da altre strutture pubbliche, dagli enti bilaterali, dalle agenzie formative accreditate dalle regioni, dagli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni, e dai soggetti privati di intermediazione nel mercato del lavoro, allo scopo di consentire un più efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro; le banche dati sono comprensive dei *curricula* dei professionisti e dei collaboratori che offrono la loro opera ai committenti;

b) definire gli standard di prestazione che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi attraverso i quali i cittadini possono esercitare il proprio diritto all'orientamento, alla formazione e allo sviluppo professionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, riconoscendo alle regioni il compito di disciplinare il diritto alla formazione continua in relazione alle esigenze delle rispettive aree territoriali e in base alla potestà normativa delle istituzioni regionali, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti sociali;

c) riordinare e armonizzare i permessi riconosciuti da norme di legge ai lavoratori ai fini del diritto allo studio e per la preparazione e lo svolgimento degli esami, allo scopo di renderli uniformi e di ampliare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il numero dei soggetti che possono avvalersene;

d) estendere, in quanto compatibile con le caratteristiche del rapporto di la-

voro, la possibilità di avvalersi dei permessi di cui alla lettera *c)* anche ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione a progetto;

e) dettare norme volte all'ulteriore attuazione e al monitoraggio degli effetti delle disposizioni, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, concernenti l'obbligo di condizionare l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità alla partecipazione a programmi di formazione e di riconversione professionale coerenti con i processi di trasformazione delle strutture produttive e di servizio per l'attuazione dei quali sono riconosciuti i trattamenti medesimi;

f) dare priorità, anche sul piano dei finanziamenti, alle iniziative formative che si svolgono all'interno dei luoghi di lavoro tramite la bilateralità e in relazione con le istituzioni formative di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni, nonché al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1987, n. 125, e a quelle volte a promuovere il reinserimento dei soggetti disoccupati di lunga durata, qualificare le figure professionali meno qualificate e, in particolare, favorire e sostenere l'occupabilità dei lavoratori ultraquarantacinquenni, delle donne che ritornano al lavoro dopo un periodo di assenza per maternità, cura ed educazione dei figli o per altri motivi, e dei giovani in stato di disoccupazione di lunga durata o che si trovino in particolari condizioni di disagio, disabilità o di detenzione; favorire, soprattutto nelle piccole e medie imprese, l'attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53, in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;

g) predisporre idonee iniziative di formazione periodica per i quadri e per i dirigenti e promuovere iniziative formative specifiche finalizzate all'integrazione dei lavoratori stranieri;

h) coordinare i piani formativi aziendali, finanziati con risorse pubbliche, con le indicazioni della relativa programmazione provinciale e regionale; predisporre, di concerto con le aziende, appositi percorsi formativi finalizzati all'assunzione di non meno del 50 per cento dei corsisti, per almeno tre anni, da parte delle aziende *partner*;

i) predisporre, in coerenza con le linee guida dell'Unione europea, sentiti ISFOL e INVALSI, una procedura di certificazione degli esiti dei percorsi formativi e delle esperienze di formazione non formale e informale;

l) disciplinare le linee di indirizzo per avviare politiche attive in favore di soggetti titolari di rapporti di collaborazione iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in particolare con riferimento ai seguenti profili:

1) riconoscimento professionale e certificazione delle competenze acquisite;

2) percorsi di orientamento professionale;

3) offerte formative e di aggiornamento professionale dedicate e specifiche;

m) promuovere iniziative di educazione degli adulti nelle università e nelle scuole secondarie di secondo grado in concorso con le istituzioni formative accreditate dalle regioni;

n) dare centralità al valore educativo e formativo di tutte le esperienze di lavoro attraverso una sostanziale integrazione tra i sistemi educativi e formativi e il mercato del lavoro, valorizzando modelli di apprendimento in assetto lavorativo, come il contratto di apprendistato, che possono consentire non soltanto l'apprendimento di un mestiere, ma anche l'acquisizione di titoli di studio di livello secondario o terziario, compresi i dottorati di ricerca;

o) promuovere e valorizzare l'uso di nuove tecnologie e le iniziative di formazione a distanza;

p) consentire, attraverso una rimodulazione delle misure esistenti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la deducibilità delle spese documentate e attinenti al profilo professionale dell'interessato sostenute per la partecipazione e la frequenza di attività formative e di apprendimento entro un limite di cinquemila euro nell'arco di un biennio per un massimo di due volte nell'arco di un decennio;

q) promuovere misure di sostegno agli individui, differenziate a seconda della condizione economica, sociale e lavorativa, anche sotto forma di borse di studio, *voucher* individuali, prestiti agevolati, sostegno all'offerta pubblica di istruzione e di formazione;

r) promuovere e semplificare procedure burocratiche, amministrative e di rendicontazione;

s) valorizzare il ruolo e i compiti dei fondi interprofessionali istituiti su iniziativa delle parti sociali comparativamente maggiormente rappresentative;

t) sperimentare iniziative di formazione professionale e di apprendimento a favore dei lavoratori stagionali e intermittenti;

u) assicurare che i sistemi di offerta regionali siano organizzati anche con il concorso degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni, nonché al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1987, n. 125;

v) garantire interventi di formazione professionale, con particolare riferimento alle regioni comprese nell'Obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari di sostegno, per assicurare il rispetto dell'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, come ridefinito ai sensi

della legge 28 marzo 2003, n. 53 e della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622.

z) istituire un Piano triennale di azione nazionale per la formazione professionale continua, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea, in grado di definire gli obiettivi del sistema nazionale di formazione professionale continua e di acquisire i piani di attività che ciascuna regione predispone per il conseguimento di tali obiettivi, sentite le parti sociali e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Procedure di attuazione).

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono espressi entro un mese dalla data di assegnazione. Qualora il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nel periodo compreso entro i trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dal comma 1 dell'articolo 1 o dal comma 2 del presente articolo, questi ultimi sono prorogati di ulteriori tre mesi. Entro il mese successivo alla data di espressione dell'ultimo

dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro un mese dalla data di assegnazione.

2. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti

medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal citato articolo 1 e con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative di cui al comma 2, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione sulla riforma della normativa in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini di rappresentanti delle seguenti organizzazioni: Confederazione nazionale Coldiretti, Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura), Confederazione italiana agricoltori (CIA), Confederazione dei produttori agricoli (Copagri), Associazione italiana sommelier, Associazione nazionale Città del vino, Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini (Federvini), Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine (Federdoc), Federazione italiana dell'industria alimentare (Federalimentare), Federazione italiana vignaioli indipendenti (FIVI), Organizzazione nazionale assaggiatori di vino (ONAV), Slow food e Unione italiana vini (UIV)	40
AVVERTENZA	40

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 gennaio 2010.

Audizione sulla riforma della normativa in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini di rappresentanti delle seguenti organizzazioni: Confederazione nazionale Coldiretti, Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura), Confederazione italiana agricoltori (CIA), Confederazione dei produttori agricoli (Copagri), Associazione italiana sommelier, Associazione nazionale Città del vino, Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini (Federvini), Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine (Federdoc), Federazione italiana dell'industria alimentare (Federalimentare), Federazione italiana vignaioli indipendenti (FIVI), Organizzazione nazionale assaggiatori di vino (ONAV), Slow food e Unione italiana vini (UIV).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 11.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 164.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 168.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (C. 3084 – Governo) (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
Sui lavori del Comitato	6

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	9
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	11

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 3014 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
--	----

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	22
AVVERTENZA	25

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007. C. 3015 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	26
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. C. 3014 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 3014 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	28
Sui lavori della Commissione	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-marzo 2010 e del calendario dei lavori per il periodo 18 gennaio-5 febbraio 2010	30

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo</i>)	31
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

AVVERTENZA	32
ERRATA CORRIGE	32

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-marzo 2010	34
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino	34
--	----

SEDE REFERENTE:

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	34
ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>)	36
ERRATA CORRIGE	35

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione sulla riforma della normativa in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini di rappresentanti delle seguenti organizzazioni: Confederazione nazionale Coldiretti, Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura), Confederazione italiana agricoltori (CIA), Confederazione dei produttori agricoli (Copagri), Associazione italiana sommelier, Associazione nazionale Città del vino, Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini (Federvini), Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine (Federdoc), Federazione italiana dell'industria alimentare (Federalimentare), Federazione italiana vignaioli indipendenti (FIVI), Organizzazione nazionale assaggiatori di vino (ONAV), Slow food e Unione italiana vini (UIV)	40
AVVERTENZA	40

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,00



16SMC0002700